



## **Regione Autonoma della Sardegna**

*Assessorato della Difesa dell'Ambiente*

*Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale*

**DELIBERAZIONE N.13/53 del 29/04/2003**

**OGGETTO:** Classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258, recante " Disposizione sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE."

Gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale riferiscono che il decreto legislativo 11 maggio 1999 n° 152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE concernenti la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 258, all'art. 7 attribuisce alla competenza delle Regioni la classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, da attuarsi con le modalità indicate all'allegato 2, Sezione A.

In precedenza, tale competenza era attribuita alle Regioni dal DPR 515/82 (Attuazione della Direttiva CEE n.75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile) abrogato dall'art. 63 del predetto decreto legislativo 152/99.

Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l'art. 63 restano in vigore ove compatibili con gli allegati al citato decreto legislativo e fino all'adozione di specifiche normative in materia.

Pertanto, si applicano ancora: il Decreto 15 febbraio 1983 del Ministero della Sanità recante " Disposizioni riguardanti i metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento idrico-potabile" e la Deliberazione 26 marzo 1983 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento recante "Criteri generali e metodologie per il rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali, nonché criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti delle stesse acque destinate alla produzione di acqua potabile

Gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale ricordano le precedenti deliberazioni n° 55/103 del 29/12/00 e n° 10/42 del 22/03/2001, con le quale si è provveduto alla riclassificazione dei corpi idrici dell'intero territorio regionale.



## *Regione Autonoma della Sardegna*

Ricordano altresì che i PMP di Sassari, Nuoro, Oristano, Portoscuso e Cagliari hanno proseguito l'attività di controllo nei corpi idrici ricadenti nei territori di propria competenza, osservando una frequenza di campionamento mensile nella quasi totalità delle stazioni, tranne il PMP di Cagliari che, a causa dei periodi di scarsa disponibilità di risorse idriche derivante dai fenomeni siccitosi, ha eseguito campionamenti non consecutivi anche se in numero sufficiente per la classificazione per un determinato numero di stazioni, mentre per altre non è stato possibile eseguire la classificazione per insufficienza di campionamenti.

Gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale evidenziano che:

- a causa dei periodi di scarsa disponibilità di risorsa idrica, derivante dai fenomeni siccitosi, non è possibile riclassificare per insufficiente numero di campionamenti il corpo CC05 (Canale EAF ripartitore NO), risultato in secca nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre, dicembre 2000, da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 2001 e da gennaio ad aprile 2002;
- a causa di cambio di destinazione, usato come ricettore dei reflui depurati dell'impianto di Is Arenas, il corpo idrico CL20 (Invaso Simbirizzi) non sarà più classificato;
- per gli invasi OL01 e OL02 (invasi sul Tirso), pur non essendo da parecchi anni utilizzati per scopo potabile, si continua la campagna di controlli e relativa classificazione;

ritengono di dover prendere in considerazione, ai fini della classificazione dei corpi idrici, i campionamenti da marzo 2000 ad aprile 2002 e, pur con le citate anomalie e carenze, di dover comunque procedere, sulla base degli elementi a disposizione alla riclassificazione dei corpi idrici dell'intero territorio regionale.

Evidenziano, inoltre, che:

- ai sensi del punto 1, sezione A, dell'Allegato 2 del decreto legislativo 152/99, per la classificazione delle acque in una delle categorie A1, A2, A3, di cui alla tabella 1/A allegata al medesimo decreto, i valori specificati per ciascuna categoria devono essere conformi nel 95% dei campioni ai valori limite specificati nelle colonne "I" e nel 90% ai valori limite specificati nelle colonne "G", quando non è indicato il corrispondente valore nella colonna "I". Per il rimanente 5% o 10% dei campioni che secondo i casi non sono conformi, i parametri non devono discostarsi in misura superiore al 50% dal valore dei parametri in questione, esclusi la temperatura, il pH, l'ossigeno disciolto ed i parametri microbiologici;
- ai sensi del provvedimento deliberativo del 26 marzo 1983 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, le acque che non corrispondono ai requisiti di cui al punto 1, sezione A, dell'Allegato 2 del decreto legislativo 152/99, riguardo ai parametri che presentano valori solo nella colonna "G" ma che rispettano i valori "I" degli altri parametri, sono riportate in un



## *Regione Autonoma della Sardegna*

primo elenco speciale, mentre le acque che presentano le caratteristiche inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3, sono riportate in un secondo elenco speciale;

- tutte le acque incluse negli elenchi speciali possono essere usate a condizione che siano sottoposte ad opportuni trattamenti;

Per quanto esposto,

### **PROPONGONO**

1. Di classificare sulla base degli elementi a disposizione e per le motivazioni evidenziate in premessa, le acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione ubicate nel territorio regionale come di seguito elencate nella Tab.A, nella categoria indicata a fianco di ciascuna stazione.
2. Di inserire nel 1° Elenco Speciale, ai sensi del provvedimento deliberativo del 26 marzo 1983 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, le acque che non corrispondono ai requisiti di cui al punto 1, sezione A, dell'Allegato 2 del decreto legislativo 152/99, relativamente ai parametri che presentano valori solo nella colonna "G" ma che rispettano i valori "I" degli altri parametri, come di seguito riportato in Tab. B.
3. Di inserire nel 2° Elenco Speciale, le acque che presentano le caratteristiche inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3, come di seguito riportato in Tab.C .
4. Di stabilire programmi e misure di miglioramento per le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.
5. Di prescrivere che i PMP competenti, in attesa della costituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), continuino ad eseguire sulle acque gli accertamenti analitici previsti dalla legge, onde provvedere ai prescritti aggiornamenti classificatori delle acque.
6. Di disporre che le acque inserite negli Elenchi Speciali, a causa della carenza di fonti idriche alternative, possano essere utilizzate, in via eccezionale, a condizione che le stesse siano sottoposte all'opportuno trattamento che consenta di portarle alle norme di qualità dell'acqua potabile .
7. Di dare comunicazione della classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla potabilizzazione, di cui alla presente deliberazione, ai Ministeri della Salute, dell'Ambiente e all'APAT.
8. Di notificare la presente deliberazione, per le finalità di cui alle premesse, agli Enti gestori degli acquedotti interessati all'utilizzazione idropotabile delle acque classificate e alle Aziende USL territorialmente competenti.



*Regione Autonoma della Sardegna*

9. Di dare ampia diffusione al presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul B.U.R.A.S. e sul sito Internet <http://www.regione.sardegna.it/ambiente/index.html>

LA GIUNTA

condividendo quanto rappresentato e proposto dagli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che i competenti Direttori Generali hanno espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

in conformità alla proposta degli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale meglio riportata nella parte espositiva della presente deliberazione

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Gianfranco Duranti